

**CONTRATTO STANDARD PER LA COMPRAVENDITA DI GAS NATURALE
AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE**

Documento per la consultazione per la predisposizione di provvedimenti in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas naturale ai sensi del punto 1, lettera b), della delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.

19 luglio 2005

Indice

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Finalità.....	4
1.2	Disposizioni normative	4
1.3	Il mercato secondario per la cessione e gli scambi di capacità e di gas naturale: il Punto di Scambio Virtuale e la sua evoluzione.....	6
2	CONTRATTO STANDARD PER LE CESSIONI E GLI SCAMBI DI GAS NATURALE.....	9
2.1	Le proposte delle imprese	9
2.2	Contratti esaminati.....	9
2.3	Principali punti della consultazione.....	11
2.3.1	Clausole vincolanti	11
2.3.2	Ulteriori disposizioni	12
	Appendice: schema di contratto per la compravendita di gas naturale al “punto di scambio virtuale” (PSV)	16

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte presentate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) al fine di adottare i provvedimenti in materia di mercato regolamentato della capacità e del gas, secondo quanto disposto al punto 1, lettera b), della delibera dell'Autorità del 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: delibera n. 22/04).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte alternative in merito agli argomenti della consultazione. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le osservazioni e le proposte, entro e non oltre il 12 settembre 2005.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione gas
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel.: 02-65.565.284
fax: 02-65.565.266
e-mail: gas@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati al fine di predisporre un contratto standard per la compravendita di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV), ai sensi del punto 1, lettera b), della delibera dell'Autorità, 26 febbraio 2004 n. 22/04 (di seguito: delibera n. 22/04).

Tale intervento ha lo scopo di introdurre modalità di transazione al PSV rapide e semplificate (in quanto le clausole contrattuali sono note in anticipo agli operatori), di incentivare la trasparenza contrattuale per gli scambi/cessioni di gas al PSV e di contribuire all'incremento della liquidità del mercato del gas italiano, attraverso l'abbattimento dei costi di transazione.

Partendo dal presupposto secondo cui la standardizzazione contrattuale sia funzionale allo sviluppo di un mercato del gas, liquido e trasparente, l'Autorità ha delineato un primo schema di contratto standard che, pur vincolando le parti su alcuni aspetti essenziali dello stesso, permetta alle stesse una sua integrazione su altri aspetti, nel rispetto della loro piena autonomia di negoziazione.

Tale intervento rappresenta, dunque, un primo passo per la successiva stesura di un contratto standard più articolato, che disciplini ulteriori aspetti contrattuali rispetto alla base comune di clausole predisposta con il presente documento per la consultazione. Alcuni di tali ulteriori aspetti sono comunque oggetto della presente consultazione anche se non fanno parte dello schema di contratto standard di cui in appendice.

Lo schema di contratto standard riportato in appendice (di seguito: contratto standard), rappresenta l'esito del lavoro introdotto con la delibera dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: delibera n. 137/02) e successivamente integrato con le previsioni di cui alla delibera n. 22/04.

Con la proposta di contratto standard si intende favorire una progressiva uniformazione dei contratti bilaterali attraverso l'introduzione negli stessi di clausole contrattuali standard.

1.2 Disposizioni normative

Ai sensi dell'articolo 13 della delibera n. 137/02, l'Autorità ha il compito di definire, con proprio provvedimento, le procedure finalizzate alla cessione e allo scambio di capacità di entrata e di uscita assegnata agli utenti, nonché le procedure finalizzate alla cessione e allo scambio di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti.

Con la delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: delibera n. 91/03), è stato, poi, proposto l'avvio di procedimenti per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 13 della delibera n. 137/02, in materia di mercato regolamentato.

Al fine di definire la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui all'articolo 13 della delibera n. 137/02, e allo scopo di portare a termine il procedimento già avviato con la delibera n. 91/03, è stata adottata la delibera n. 22/04, che ha previsto un percorso graduale di interventi. La delibera n. 22/04 rappresenta, dunque, il primo concreto passo verso la realizzazione del mercato stesso.

Ai sensi della delibera n. 22/04, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas si articola attraverso:

- a) l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze di bilanciamento, di cui alla delibera n. 137/02;
- b) la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto la cessione e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
- c) la riforma dell'attuale sistema di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;
- d) l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni.

Ai fini della definizione degli interventi prospettati al punto 1, lettera b), la delibera n. 22/04 ha invitato la società Snam Rete Gas S.p.a. e gli altri soggetti interessati a presentare all'Autorità proposte in merito.

Sulla base dei dati già raccolti è stato predisposto il presente documento per la consultazione che pone all'attenzione dei soggetti interessati uno schema preliminare di contratto standard per la compravendita di gas al PSV, predisposto nell'ambito di una serie di provvedimenti volti a dare attuazione al mercato regolamentato delle capacità e del gas, con la contestuale indicazione di una serie di spunti per la consultazione in merito ai quali l'Autorità stessa attende osservazioni e proposte.

La necessità di assicurare il più possibile scelte a favore dello sviluppo concorrenziale del mercato del gas è stata ribadita:

- dalla segnalazione del 27 gennaio 2005 dell'Autorità al Parlamento e al Governo in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale: la collocazione geografica dell'Italia pone il nostro Paese quale ponte naturale tra le aree di produzione meridionali e nord africane e le aree di consumo continentali europee, e dunque come area di transito e non più solo come area di consumo generando così significative e positive conseguenze in termini non soltanto di sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche di più ampia disponibilità di offerta, a favore di uno sviluppo concorrenziale del settore;
- dal dispositivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge Marzano) in base al quale, al fine di salvaguardare la sicurezza e la continuità del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità, l'Autorità è tenuta ad individuare le procedure di cui all'articolo 13 della delibera n. 137/02;
- dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE), concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la precedente direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, oltre che dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito: legge comunitaria 2004) che, in attuazione della direttiva

2003/55/CE, al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, all'articolo 16, lettera g), stabilisce misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del PSV.

1.3 Il mercato secondario per la cessione e gli scambi di capacità e di gas naturale: il Punto di Scambio Virtuale e la sua evoluzione

A partire dal mese di ottobre 2003, in corrispondenza con l'inizio dell'anno termico 2003/2004, è attivo il sistema per gli scambi e le cessioni giornaliere di gas sulla rete nazionale presso il PSV, luogo virtuale per lo scambio di gas naturale fra gli operatori del sistema (il cui prezzo è liberamente contrattato tra le parti), concettualmente situato all'interno del sistema entry-exit del trasporto. Il PSV è un mercato telematico del gas, reso disponibile sul sito della Snam Rete Gas¹, il cui obiettivo è quello di fornire agli utenti un punto di incontro tra domanda e offerta ove effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, con relativa contabilizzazione nell'ambito del bilancio energetico del singolo utente.

Dall'inizio della sua attività ad oggi, si è registrato un continuo aumento dell'utilizzo del PSV. Il numero delle transazioni registrate al PSV è passato da un massimo di 7 transazioni giornaliere nel mese di ottobre 2003 a 45 transazioni giornaliere registrate nell'ultimo fine settimana di febbraio 2005.

Notevole è anche l'aumento registrato in termini di volume: complessivamente i volumi di gas scambiati presso il PSV sono passati dai circa 20 milioni di metri cubi standard (circa 0,8 milioni di GJ) di ottobre 2003 a oltre 160 milioni di metri cubi standard registrati nei primi mesi del 2005, con un considerevole picco in termini di volume registratosi nel mese di ottobre 2004, pari a circa 270 milioni di metri cubi standard (circa 10,2 milioni di GJ), verificatosi anche in corrispondenza dell'operazione di gas release effettuata da Eni nello stesso periodo. Tale aumento delle transazioni presso il PSV segue inoltre l'entrata in vigore della delibera dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 180 (di seguito: delibera n. 180/04). Con tale delibera, in applicazione della delibera n. 22/04, l'Autorità ha disposto le modifiche al sistema PSV e al codice di rete Snam Rete Gas, atte a:

- effettuare, a partire dall'anno termico 2004-2005, scambi e cessioni di gas naturale nel giorno stesso in cui tali cessioni e scambi devono essere considerati ai fini del bilanciamento;

¹ In altre parole, al fine di ottenere una gestione ordinata, efficiente ed automatizzata degli scambi/cessioni di gas in oggetto, Snam Rete Gas ha sviluppato una piattaforma informatica accessibile agli Utenti per la pubblicazione e la registrazione delle proprie transazioni. Il sistema si compone di due moduli: la Bachecca offerte di vendita e richieste di acquisto di gas (per la gestione e la visualizzazione di offerte di vendita/richieste di acquisto di gas) e il PSV (per la gestione e la visualizzazione delle transazioni di gas concluse tra utenti). L'accesso al sistema è consentito solo agli utenti registrati. In particolare, i livelli di accesso previsti sono due: l'operatore può solo visualizzare la situazione delle transazioni dell'utente di appartenenza (lettura); l'operatore può creare, visualizzare e gestire le transazioni dell'utente di appartenenza (scrittura).

- comunicare le operazioni presso il PSV con anticipo di 30 giorni (sino ad allora 15 giorni era l'anticipo massimo consentito).

Il numero degli operatori coinvolti attivamente nel PSV nei primi mesi del 2005 è stato pari a 23: la quasi totalità degli importatori.

Una rappresentazione dell'incremento delle transazioni presso il PSV, in numeri e volumi, è data, rispettivamente, dalle figure 1 e 2.




Figura 1: numero di transazioni mensili presso il PSV
Fonte: elaborazione AEEG su dati Snam Rete Gas




Figura 2: volumi mensili scambiati presso il PSV (valori in milioni di metri cubi)
Fonte: elaborazione AEEG su dati Snam Rete Gas

In quest'ottica è utile confrontare i dati relativi al PSV con quelli relativi alle transazioni di gas registrate presso i punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l'estero, i punti ove storicamente tali transazioni avvenivano prima dell'attivazione del PSV, e dove transazioni su base mensile (e dall'inizio dello scorso anno termico anche inframensile) hanno, ancora oggi, luogo.

La figura 3 evidenzia il rapporto tra le transazioni in termini di volumi di gas registrate presso il PSV e quelle avvenute presso gli altri punti di entrata, quali Gorizia, Tarvisio, Panigaglia, Mazara, Passo Gries e Gela.




Figura 3: Transazioni di gas lato Italia: volumi scambiati presso gli entry points e presso il PSV, nel periodo ottobre '01–giugno 2005 (valori in milioni di metri cubi).
Fonte: elaborazione AEEG su dati Snam Rete Gas

Nel giugno 2005, le transazioni di gas presso il PSV in termini di volumi hanno rappresentato il 31 per cento del totale oggetto di transazione.

Infine, nella figura 4 sono riportati i dati relativi alle transazioni presso il PSV ordinate in base a classi di volumi: nel corso del 2004 la maggior parte delle transazioni è avvenuta per volumi di gas compresi tra i 20.000 e i 50.000 metri cubi standard.




Figura 4: numero di transazioni presso il PSV per classi di volume di gas (valori espressi in Smc @ 38,1 MJ)
Fonte: elaborazione AEEG su dati Snam Rete Gas

La scelta effettuata di un hub virtuale, oltre ad apparire coerente con il criterio entry-exit di determinazione delle tariffe, presenta quindi benefici dal punto di vista dei volumi

scambiati. Il PSV si configura come mercato virtuale per gli scambi bilaterali di gas e pertanto simile all'OTC inglese.

Lo strumento del PSV, previsto e implementato con le modifiche apportate dalla delibera n. 180/04, è in grado di permettere agli shipper di risolvere, attraverso il mercato, gli sbilanciamenti prevedibili e quelli imprevedibili, consentendo gli scambi di gas fino al giorno-gas stesso.

Di fatto non sempre il PSV opera quale strumento di bilanciamento: l'esame dei contratti pervenuti, utilizzati per le transazioni al PSV in quest'ultimo anno termico, evidenzia scambi giornalieri sistematici con medesime quantità e prezzi per ogni giorno del periodo di riferimento contrattuale.

2 CONTRATTO STANDARD PER LE CESSIONI E GLI SCAMBI DI GAS NATURALE

2.1 Le proposte delle imprese

In esito alla procedura avviata con la delibera n. 22/04, di cui al precedente capitolo 1, paragrafo 1.2, sono emerse opinioni favorevoli in merito alla proposta di adottare una standardizzazione contrattuale che sia in grado di dare un contributo a favore della crescita degli scambi presso il PSV facilitandoli in termini di semplificazione e nel contempo fornire le opportune garanzie connesse ai rischi impliciti in una transazione al PSV.

Gran parte delle proposte pervenute dalle imprese hanno indicato l'esigenza di predisporre un modello contrattuale standard e di assumere quali riferimenti i modelli contrattuali europei, già in uso su alcuni dei mercati nord-europei, che presentano il vantaggio di indurre imprese di altri paesi ad operare nel mercato nazionale, contribuendo così ad accrescere la liquidità e la trasparenza del sistema.

Alcuni operatori hanno, al contrario, sollevato perplessità in merito alla possibilità di adottare nel sistema nazionale modelli europei, forse troppo complessi per poter essere adattati ad un contesto ancora poco maturo quale quello nazionale.

2.2 Contratti esaminati

Il contratto standard riportato in appendice rappresenta il risultato di una dettagliata analisi dei contratti fino ad oggi in uso per le transazioni al PSV, che nonostante conclusi in virtù di una piena autonomia contrattuale tra le parti, presentano tra di loro similitudini sostanziali, tali da far ritenere che la struttura utilizzata possa essere presa a riferimento dall'Autorità quale modello da seguire per la definizione di un contratto standard, seppure arricchita e completata con precisazioni necessarie.

La struttura con cui articolare il contratto standard, ovvero l'indice dei contenuti, prende quindi spunto dai contratti fino ad oggi utilizzati tra gli operatori per gli scambi e cessioni, giornalieri, di gas naturale al PSV, fatti pervenire all'Autorità ai sensi della delibera 18 ottobre 2000, n. 193 (di seguito: delibera n. 193/00).

I contratti in questione hanno offerto un importante riferimento per la definizione dei principali articoli del contratto standard ed in particolare:

- oggetto del contratto;

- obbligazioni che sorgono in capo alle parti;
- punto di consegna dei quantitativi di gas contrattato;
- variabilità del prezzo;
- termini e modalità di pagamento;
- modalità di fatturazione.

Ad arricchire la struttura contrattuale, sono previste clausole relative all'individuazione della legge applicabile e quindi del foro competente in caso di controversie relative all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione del contratto; allo stesso modo sono previste clausole relative al trattamento dei dati personali raccolti ed elaborati nel contratto stesso, prevedendo la riservatezza delle parti seppure nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Elementi peculiari sono stati, invece, rintracciati in modelli contrattuali più complessi, articolati in un gran numero di clausole contrattuali, quali ad esempio quelli già in uso in alcuni mercati nord-europei. Tra questi, particolare importanza ha assunto il contratto EFET, Gas Master Agreement, posto all'attenzione dell'Autorità da Aiget, Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader, sostenitrice dell'importanza di attuare una standardizzazione contrattuale nel mercato nazionale del gas naturale, principalmente allo scopo di stimolare l'interesse di operatori stranieri, oltre che nazionali, ad affacciarsi al PSV per concludere transazioni di gas naturale, tutelati dalle maggiori garanzie che un contratto standard possa offrire loro, contribuendo così a creare maggiore liquidità sul mercato nazionale del gas naturale. Allo stesso tempo, modello di riferimento preso in considerazione è stato quello USA, i cui termini e condizioni per la vendita e l'acquisto di gas naturale sono pubblicati dal North American Energy Standards Board (sito internet: www.naesb.org) che, nonostante preveda al suo interno gran parte delle condizioni contrattuali proposte nel contratto EFET, si differenzia da questo perché caratterizzato da una struttura essenziale, in cui la parti interessate sono invitate a selezionare una delle due opzioni proposte per singola sezione, dovendo, pertanto, scegliere tra contenuti predisposti di default dal modello standard, e contenuti concordati liberamente tra le parti.

Previo un preliminare adattamento reso necessario dalle peculiarità del sistema nazionale, il contratto EFET - articolato nei suoi quattro livelli: il General Agreement, l'Election Sheet, l'Individual Contract e le Italian Country Specific Schedule - seppure eccessivamente complesso per il mercato nazionale, ha offerto spunti interessanti per la predisposizione da parte dell'Autorità del contratto standard, in particolare in relazione alla articolazione della procedura di transazione, prevedendo il susseguirsi dell'accettazione-rifiuto alla proposta, per la previsione di garanzie ed indennità da riconoscere alle parti, ed, infine, per la definizione della forza maggiore, contenente la definizione di fatti e di circostanze non imputabili alla parte che la invoca, tali da ritardare o rendere impossibile l'adempimento delle prestazioni concordate.

2.3 *Principali punti della consultazione*

2.3.1 *Clausole vincolanti*

Sulla base dell'analisi dei contratti di cui al paragrafo 2.2, l'Autorità ritiene che il contratto sottoscritto tra le parti per la compravendita di gas presso il PSV debba comprendere le clausole contenute nel contratto standard, riportato in appendice, base comune soggetta ad eventuali e successive integrazioni predisposte con futuri provvedimenti in materia.

Le clausole che fin da ora si ritiene debbano essere contenute nel contratto di compravendita del gas naturale al PSV sono le seguenti:

- definizioni;
- oggetto del contratto;
- obblighi delle parti;
- prezzo di vendita;
- fatturazione, modalità e termini di pagamento;
- forza maggiore;
- foro competente;
- elezione di domicilio;
- clausola di riservatezza.

Con riferimento al sopra detto elenco, spunti per la consultazione riguardano i seguenti articoli: articolo 2 (oggetto del contratto), articolo 3 (obblighi delle parti), articolo 4 (prezzo di vendita), articolo 5 (fatturazione, modalità e termini di pagamento), articolo 6 (forza maggiore).

Relativamente all'oggetto del contratto, di cui all'articolo 2 del contratto standard in appendice, occorre precisare che la delibera n. 22/04, punto 1, lettera b), fa riferimento alla definizione di un contratto standard che abbia ad oggetto contemporaneamente le cessioni e gli scambi di capacità e di gas naturale. Si pone a tale riguardo la necessità di verificare con gli operatori l'opportunità di prevedere un contratto il cui oggetto sia limitato ai soli scambi di gas naturale, o al contrario, un contratto con ad oggetto sia gli scambi di gas naturale sia le cessioni di capacità, come indicato nel dispositivo della delibera n. 22/04. Una proposta alternativa è quella di proporre accanto ad un contratto standard per i soli scambi di gas naturale, un ulteriore contratto standard a sua volta limitato alla sola cessione di capacità.

Passando poi all'articolo 3 del contratto standard - obblighi delle parti - sembra opportuno richiamare l'attenzione sulla previsione di cui al comma 3, in base al quale in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la parte inadempiente dovrà corrispondere alla controparte danneggiata gli eventuali oneri sostenuti.

Si rileva, in generale, che nel caso in cui l'acquirente sia impossibilitato, parzialmente o totalmente, a ritirare i volumi di gas contrattati ciò dia luogo al pagamento del prezzo di vendita per l'intero volume. Tale previsione dovrebbe tutelare il venditore e coprire gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla mancata vendita (esempio: costi per i servizi di

stoccaggio, ecc). Per il caso inverso, e cioè nel caso in cui sia il venditore a non mettere a disposizione della controparte i volumi di gas contrattati, in generale si è rilevato che il venditore dovrà corrispondere una “penale” pari ad una certa percentuale del prezzo del gas pattuito, limitatamente ai quantitativi non consegnati. Tale previsione dovrebbe tutelare l’acquirente ed essere posto a compensazione degli eventuali oneri aggiuntivi per mancata fornitura.

Altro elemento di valutazione è individuato con riferimento al prezzo di vendita (articolo 4 del contratto standard), e in particolare in relazione al fatto che il prezzo è elemento contrattuale fortemente dipendente dall’elemento temporale, ovvero dalla durata della transazione oltre che dalla stagionalità della stessa. In tal senso, si chiede quale sia il criterio più corretto per la definizione del prezzo di vendita, che tenga conto dei costi sostenuti dal venditore di immissione in rete del gas contrattato, e allo stesso tempo si chiede se non sia necessario proporre una standardizzazione contrattuale in base all’elemento temporale, in grado di semplificare la classificazione dei contratti.

In fine, allo scopo di prestare le corrette garanzie alle parti coinvolte si può fare riferimento al dispositivo di cui all’articolo 6 del predetto schema - forza maggiore - in merito al quale è sottoposta a consultazione la richiesta di indicare quali siano gli eventi che si ritiene opportuno far rientrare nel novero dei casi di forza maggiore, in virtù dei quali l’inadempimento totale o parziale, o anche solo il ritardato adempimento delle prestazioni non sia causa di risoluzione del contratto in questione.

Si riporta in appendice il contratto standard, proposto come base comune vincolante, con i relativi spunti di consultazione.

2.3.2 *Ulteriori disposizioni*

Si ritiene opportuno porre all’attenzione dei soggetti interessati ulteriori disposizioni rispetto alla base comune di cui al paragrafo 2.3.1, al fine di valutare se, a seguito del processo per la consultazione, alcuni di tali aspetti debbano far parte, sin da ora, della citata base comune o possano essere ricompresi in futuri provvedimenti dell’Autorità.

Sono posti, dunque, in consultazione i seguenti aspetti:

- a) *procedura di transazione*: la prassi prevede che questa si articoli in una fase di proposta e nella successiva fase di conferma/rifiuto. Al fine di tutelare gli interessi economici dei soggetti coinvolti, potrebbe essere necessario prevedere una disciplina di dettaglio relativa alla tempistica con cui la proposta e la conferma debbano susseguirsi.

Soprattutto in mancanza di un mercato centralizzato e di una Clearing House, a cui affidare le funzioni di gestione e di vigilanza delle transazioni, l’eventuale previsione della clausola in questione dovrebbe limitarsi a scandire solamente i tempi con cui alla proposta la controparte dovrà far pervenire la propria conferma/rifiuto.

La disposizione relativa alla procedura di transazione potrebbe essere formulata prevedendo che l’accordo tra le parti sia applicabile e, dunque, legalmente vincolante a partire dal momento in cui le condizioni contrattuali in esso contenute vengono accettate da entrambe le parti coinvolte; in tal caso, l’accordo diviene vincolante al momento dello scambio delle conferme.

Nel caso in cui la parte ricevente la conferma riscontri incongruenze tra i contenuti della conferma ricevuta e i propri intendimenti, la stessa potrebbe, senza ritardo, inviare notifica alla controparte indicando le incongruenze riscontrate. La mancata comunicazione alla controparte entro un prefissato periodo di tempo, potrebbe costituire accettazione tacita della transazione descritta nella comunicazione di conferma.

Punto di discussione n.1: Si ritiene condivisibile la necessità di disciplinare, al fine di tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti, la tempistica con cui la fase di proposta della transazione e la successiva conferma/rifiuto debbano susseguirsi? In caso di risposta positiva, entro quale intervallo di tempo occorre presentare la propria conferma/rifiuto alla proposta?

Si ritiene inoltre condivisibile inserire una clausola che disciplini la procedura di rifiuto di una proposta di transazione? In caso di risposta positiva, quale criterio si suggerisce di adottare?

b) *titolo, garanzia, indennità:* in merito a tale dispositivo occorre richiamare l'attenzione, a mero titolo di esempio, sulla delibera 29 luglio 2004 n. 138 (di seguito: delibera n. 138/04), in materia di adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete, in cui si fa riferimento alla richiesta di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni, purché "...l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto in essere". Sembra necessario, dunque, chiedersi, in primo luogo, se sia legittima la richiesta, all'atto della stipula del contratto, di una adeguata garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni sorte in relazione al contratto medesimo, e, successivamente, si chiede quale sia il valore massimo di riferimento da attribuire alla garanzia così prestata.

Con riferimento a tale disposizione si potrebbe prevedere che se una delle parti ha ragionevoli motivi di temere che l'altra parte non sia in grado di adempiere le obbligazioni di cui all'accordo, potrebbe richiedere alla controparte il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal contratto, purché l'importo non sia superiore ad un determinato valore del contratto stesso, e fermo restando che il titolo, ovvero la proprietà del gas, e le relative responsabilità, passi dal venditore all'acquirente al momento della consegna dei volumi di gas contrattati al PSV.

In tale fattispecie, la parte che vanta tale timore potrebbe altresì richiedere, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, non già il versamento di una somma in qualità di anticipo, ma il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. In tal senso, l'esatto adempimento della prestazione di controparte potrebbe essere garantita anche da altre valide forme di garanzia.

In tale logica, il venditore, quale responsabile del gas contrattato fino al momento della sua consegna al PSV, dovrà pertanto assumersi l'onere di tutelare e rendere indenne l'acquirente da eventuali pretese vantate sulla proprietà del gas da terzi soggetti estranei al rapporto contrattuale, prima che il titolo passi all'acquirente. A sua volta, l'acquirente ha l'onere di rendere indenne il venditore da eventuali pretese

vantate da soggetti terzi relativamente ad eventuali danni arrecati a cose o persone dal gas oggetto del contratto, e sorte dopo che il titolo sia passato all'acquirente.

Punto di discussione n.2: Si ritiene condivisibile la richiesta, all'atto della stipula del contratto, di un deposito cauzionale o la prestazione di un equivalente garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni sorte in relazione al contratto? In caso di risposta positiva, quale dovrebbe essere il valore massimo della garanzia finanziaria che l'Autorità è tenuta a fissare?

c) *risoluzione del contratto*: una disposizione di questo tipo verrebbe posta al fine di fornire le corrette garanzie agli interessi coinvolti. In tal senso sembra opportuno inserire nel contratto la possibilità per le parti di invocare la risoluzione di diritto del contratto, facoltà questa di cui avvalersi nel caso in cui le prestazioni non siano correttamente adempiute dalla controparte.

Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano l'esecuzione dell'accordo, la parte nel caso abbia ragionevoli dubbi circa l'adempimento dell'obbligazione di controparte, potrebbe essere titolata a svolgere attività di controllo sullo stato di adempimento delle prestazioni di controparte.

Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali potrebbero poi essere contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessaria, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro un determinato numero di giorni (ad esempio sette) dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato potrebbe, a sua volta, inviare alla controparte le proprie osservazioni.

Tenuto conto di dette osservazioni, la parte non inadempiente potrebbe procedere all'attivazione della procedura di diffida nei confronti della controparte inadempiente, fissando un congruo termine di adempimento.

Oltre al risarcimento degli ulteriori danni, in ogni caso di inadempimento nella realizzazione delle prestazioni dovute in virtù del contratto, l'inutile decorrenza del termine di cui sopra potrebbe, inoltre, comportare in capo alla parte inadempiente l'onere del pagamento di una penale pari ad un determinato valore per ogni giorno di ritardo.

E' evidente che nel caso in cui si verificano interruzioni del servizio di scambi/cessioni posto a disposizione dalla Snam Rete Gas, per motivi diversi dall'uso improprio del sistema – ovvero interruzioni per operazioni di manutenzione, ispezione, potenziamento svolte sulla rete di gasdotti - e, pertanto, alla stessa direttamente imputabili, le obbligazioni delle parti dovrebbero cessare per il periodo interessato.

Infine, la clausola risolutiva espressa, con cui il contratto si intende risolto di diritto, potrebbe essere attivata in presenza delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento di n. fatture, anche non consecutive;

- omessa, o parziale prestazione delle garanzie richieste dalla controparte;
- assoggettamento di una delle parti a qualsiasi procedura concorsuale, giudiziale - amministrativa - volontaria.

Punto di discussione n.3: Si ritiene condivisibile la possibilità di inserire nel contratto una clausola per la risoluzione di diritto del contratto da vantare nel caso in cui le prestazioni non siano correttamente adempiute, la c.d. clausola risolutiva espressa? In caso di risposta positiva, quali saranno le ipotesi in cui si potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto?

Appendice: schema di contratto per la compravendita di gas naturale al “punto di scambio virtuale” (PSV)

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA COMPRAVENDITA DI GAS NATURALE AL “PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE” (PSV)²

tra

La società XYZ, di seguito denominata venditore, con sede legale in -----, Codice Fiscale e Partita IVA n. -----, in persona del/i legale rappresentante/i pro tempore,

e

la società XYZ, di seguito denominata acquirente, con sede legale in -----, Codice Fiscale e Partita IVA n. -----, in persona del/i legale rappresentante/i pro tempore.

Premesso che

- le premesse e le definizioni sotto riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, frutto dell'accordo tra le parti;
- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha predisposto, attraverso il proprio sito internet, una piattaforma informatica per la gestione su base giornaliera delle transazioni bilaterali di gas, effettuate dagli utenti al Punto di Scambio Virtuale, concettualmente situato tra i punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gasdotti;
- le parti del presente contratto si impegnano ad effettuare tramite il PSV le transazioni in questione nel rispetto delle modalità e della tempistica previste nel codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas;
- entrambe le parti dichiarano di essere titolari di un contratto, stipulato per l'anno termico di riferimento (----/----) con la Snam Rete Gas, per l'utilizzo del Sistema per Scambi/Cessioni di gas al PSV messo a disposizione dalla stessa società;
- il gas ceduto attraverso il PSV viene immesso nella rete dell'impresa di trasporto dal venditore, il quale sarà tenuto ad assolvere i relativi oneri doganali oltre che a sostenere i relativi costi di immissione in rete (costi di capacità all'entry point e corrispettivi variabili CV e CVP);

si conviene e stipula quanto segue

² In attuazione dell'articolo 13 della delibera n. 137/02, la delibera dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: delibera n. 22/04) attribuisce, ai sensi del punto 1, lettera b), all'Autorità il compito di definire uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica predisposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00, nonché le seguenti definizioni:
- a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) acquirente è la società XYZ che, ricevuto il gas oggetto della contrattazione, sarà tenuta al versamento del corrispettivo pattuito;
 - c) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - d) capacità di trasporto conferita, o capacità conferita, è la capacità di trasporto determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto a disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;
 - e) capacità di trasporto disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di trasporto non conferita;
 - f) codice di rete è il documento predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, che individua le regole per l'accesso al servizio di trasporto del gas naturale, approvato dall'Autorità con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: delibera n. 75/03);
 - g) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas, che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
 - h) deposito cauzionale è la somma versata dall'acquirente al venditore per garantire l'esatto adempimento del contratto di vendita;
 - i) domiciliazione bancaria è il sistema di pagamento delle fatture con il quale l'acquirente attribuisce mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
 - j) domiciliazione postale è il sistema di pagamento delle fatture con il quale l'acquirente attribuisce il mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;
 - k) impresa di trasporto è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
 - l) parti sono il venditore e l'acquirente del presente contratto;
 - m) punto di consegna è il punto in cui il gas naturale viene scambiato tra il venditore e l'acquirente, e ai sensi del presente contratto il punto di consegna corrisponde al Punto di Scambio Virtuale.

- n) Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) è il punto virtuale concettualmente situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di gasdotti, presso cui possono essere effettuati scambi e cessioni di gas immesso nella rete;
- o) rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000), emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00 e aggiornata ai sensi del medesimo articolo;
- p) scostamento è la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità utilizzata e la capacità conferita su base giornaliera;
- q) sistema per Scambi/Cessioni di gas al PSV è la piattaforma informatica predisposta dalla Snam Rete Gas per gli scambi e le cessioni di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;
- r) utente (tanto il venditore che l'acquirente) è l'utilizzatore del sistema per Scambi/Cessioni di gas al PSV posto a disposizione dalla Snam Rete Gas, che, in virtù di un contratto, stipulato per l'anno termico di riferimento con la Snam Rete Gas, per l'utilizzo del suddetto sistema, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri;
- s) venditore è la società XYZ, tenuta alla consegna del gas al PSV, immettendolo nella rete del trasportatore.

Articolo 2

Oggetto del contratto

- 2.1 Il presente contratto disciplina, ai sensi dell'articolo 13 della delibera n. 137/02, i rapporti tra clienti grossisti, come definiti dal decreto legislativo n. 164/00, ai fini dello svolgimento delle transazioni per lo scambio e la cessione di capacità di entrata o di uscita assegnate agli utenti, nonché per lo scambio e la cessione del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti.
- 2.2 Oggetto del presente contratto è la cessione/scambio di gas naturale/capacità dal venditore all'acquirente, effettuata al PSV, per il periodo, i volumi e il prezzo di seguito indicati:
 - giorni della transazione da--/--/--, a--/--/--;
 - quantità giornaliera ---GJ;
 - prezzo giornaliero ---euro/GJ.

Si allega al presente contratto la tabella contenente i dati contrattuali delle transazioni concluse tra le parti al PSV, con indicazione della data di conclusione del contratto, della società acquirente, della data delle transazioni, delle quantità giornaliere di gas naturale scambiato, del prezzo di vendita.

- 2.3 Il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, e i suoi effetti cessano all'avvenuto pagamento di tutte le fatture emesse dal venditore relative ai volumi di gas scambiato.

Punto di discussione n.4.: Si ritiene condivisibile la previsione di un contratto il cui oggetto sia limitato ai soli scambi di gas naturale, o sembra più opportuno un oggetto contrattuale che comprenda al tempo stesso gli scambi di gas naturale e le cessioni di capacità?

Si ritiene condivisibile la necessità di prevedere un ulteriore contratto standard, a sé stante, relativo alla sola cessione di capacità?

Articolo 3

Obblighi delle parti

- 3.1 Le parti si impegnano ad effettuare tramite il PSV le transazioni oggetto del presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Snam Rete Gas e dal codice di rete.
- 3.2 Il venditore si impegna a consegnare all'acquirente, durante l'intero periodo di consegna, i volumi di gas naturale sopra indicati. L'acquirente, a sua volta, si impegna a ricevere i volumi contrattati, versando per gli stessi al venditore l'intero ammontare del corrispettivo pattuito, indipendentemente dal ritiro, totale o parziale, del gas.
- 3.3 Qualora una delle parti non dovesse adempiere ai propri obblighi, essa è tenuta a riconoscere alla parte danneggiata gli eventuali oneri sostenuti. L'obbligo di corrispondere tali oneri viene meno nel caso in cui intervengano eventi di forza maggiore.

Punto di discussione n.5: Con riferimento all'articolo 3, comma 2, si ritiene condivisibile intendere il presente contratto di tipo take or pay?

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, quale potrebbe essere il valore della percentuale del prezzo di vendita posta a copertura degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dalla parte adempiente nel caso in cui il venditore non metta a disposizione della controparte volumi di gas contrattati?

Articolo 4

Prezzo di vendita

- 4.1 Il prezzo di vendita del gas naturale, pari a ---euro/GJ, si intende comprensivo dei costi, sostenuti dal venditore, di immissione in rete del gas contrattato, ovvero: del corrispettivo di capacità per il trasporto sulla rete nazionale presso l'entry point (il Cpe), del corrispettivo unitario variabile (il CV) e del corrispettivo unitario variabile integrativo (il CVp).

Punto di discussione n.6: Si ritiene condivisibile inserire una clausola contrattuale che differenzi il prezzo di vendita in relazione all'elemento temporale?

Si ritiene inoltre condivisibile proporre una standardizzazione del contratto in base all'elemento temporale, che sia in grado di semplificare la classificazione dei contratti stessi, oltre ad agevolare l'attività di rilevazione dei prezzi di vendita?

PARTE II

SEZIONE AMMINISTRAZIONE

Pagamenti – Controlli – Inadempimenti - Sanzioni

Articolo 5

Fatturazione, modalità e termini di pagamento

- 5.1 Il venditore emette fattura all'acquirente su base mensile, entro --- giorni successivi alla consegna dei volumi di gas naturale negoziati. La trasmissione delle fatture è effettuata con anticipo via fax e conferma per lettera.
- 5.2 Il pagamento avviene preferibilmente per mezzo di domiciliazione bancaria o postale.
- 5.3 L'acquirente è tenuto al pagamento della fattura entro il termine in essa indicato. Il termine intercorrente tra l'emissione della fattura e la data di scadenza utile per il pagamento non può essere inferiore a --- giorni. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente. Il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza, presso i soggetti e con le modalità indicate dal venditore, libera immediatamente l'acquirente dai suoi obblighi.
- 5.4 Qualora l'acquirente non rispetti il termine di scadenza dei pagamenti, il venditore può richiedere all'acquirente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3.5 punti percentuali³.
- 5.5 Il venditore, in caso di mora dell'acquirente, può inviare a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata indicante il termine ultimo entro cui l'acquirente deve provvedere al pagamento della/e fattura/e insoluta/e. In detta circostanza, il venditore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento. Non sono, tuttavia, ammesse richieste di risarcimento di ulteriori danni.
- 5.6 Il venditore rende disponibile all'acquirente un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro di eventuali reclami relativi ai pagamenti, da presentare entro il termine di decadenza di --- giorni dalla ricezione della fattura oggetto di reclamo.

³ Tasso ufficiale di riferimento come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, richiamato all'articolo 8 della delibera del 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: delibera n. 229/01).

Punto di discussione n. 7: Si ritiene condivisibile l'applicazione di interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3.5 punti percentuali?

Articolo 6

Forza maggiore

- 6.1 Per forza maggiore si intende ogni atto, fatto o evento naturale eccezionale per il quale sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, non imputabili alla parte che la invoca, e che la stessa non abbia potuto impedire usando la dovuta diligenza.
- 6.2 La causa di forza maggiore, perché sia tale, deve rendere impossibile, in tutto o in parte, o solamente ritardare l'adempimento delle obbligazioni relative al presente contratto, fintanto che l'evento perduri.
- 6.3 La parte che invoca la forza maggiore è tenuta a documentare la sussistenza della stessa causa di impedimento. Qualora la parte medesima non sia in grado di provare che l'inadempimento, totale o parziale, della prestazione sia stato determinato da cause a lei non imputabili, allora la stessa è tenuta al risarcimento del danno arrecato alla controparte.
- 6.4 La parte che si avvale della causa di forza maggiore, è tenuta a darne, tempestivamente, comunicazione alla controparte, rendendo nota l'impossibilità, totale o solo parziale, di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni, indicando, la dove sia possibile, il tempo presumibilmente necessario per porvi rimedio.

Punto di discussione n.8: Si ritiene condivisibile dare una definizione standard di forza maggiore, prevedendo quali eventi non ne possano essere considerati inclusi? In caso di risposta positiva, quali sono le ipotesi da non ricomprendere nella definizione standard? Si chiede, in fine, in che modo eventuali responsabilità di terzi possano essere ricomprese nella clausola di forza maggiore?

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Foro competente

- 7.1 In caso di controversie relative all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.
- 7.2 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinano l'insorgenza di una controversia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e la cui risoluzione richiede un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto

indipendente, nominato d'accordo tra le parti. L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti.

Articolo 8

Elezioni di domicilio e comunicazioni

8.1 Per tutte le comunicazioni e le notificazioni riguardanti il presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio, come di seguito indicato:

per la ---- (venditore): nome-cognome; qualifica; domicilio; recapiti (telefono, fax, e-mail).

per la ---- (acquirente): nome-cognome; qualifica; domicilio; recapiti (telefono, fax, e-mail)..

Articolo 9

Clausola di riservatezza

9.1 Il venditore e l'acquirente, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento dei dati personali, in vigore dall'1 gennaio 2004, in sostituzione della legge n. 675/96, con la sottoscrizione del presente contratto esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al presente contratto, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua stessa esecuzione.

9.2 Le parti si obbligano inoltre a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza del presente contratto, sui suoi termini e su ogni informazione attinente alla sua negoziazione ed esecuzione, nonché ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dalla controparte, dal pubblicare o diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione al contratto stesso.

Luogo e data: --/--/--.

Il venditore

L'acquirente